



*Commissione di Vigilanza  
sui Fondi Pensione*

Ai fondi pensione negoziali

Alle società che hanno istituito fondi pensione aperti

Alle società che hanno istituito PIP ex d.lgs. n. 252/2005

Ai fondi pensione preesistenti

LORO SEDI

Roma, **09 GEN. 2015**  
Prot. **158**

Trasmissione via e-mail

**Oggetto: Legge 23 dicembre 2014, n. 190. Tassazione delle forme pensionistiche complementari. Profili applicativi per la determinazione del valore della quota di fine anno 2014.**

Come è noto, la legge 23 dicembre 2014, n. 190, (c.d. legge di stabilità), all'art. 1, comma 621, ha disposto l'incremento dall'11% al 20% della misura dell'imposta sostitutiva sul risultato netto maturato dai fondi pensione in ciascun periodo di imposta, modificando in tal senso l'art. 17, comma 1, del d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252.

Specifiche disposizioni sono poi dettate per la determinazione della base imponibile in presenza di redditi di cui all'art. 3, comma 2, lett. a) e b) del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, precisando che detti redditi concorrono alla formazione della base imponibile in relazione al rapporto tra l'aliquota vigente (12,50%) e quella del 20% sopra richiamata (art. 1, comma 622).

Un'altra disposizione (di carattere agevolativo, nella forma del credito di imposta) riguarda il caso in cui il fondo effettui investimenti nelle attività di carattere finanziario a medio o lungo termine che saranno individuate con apposito decreto del Ministro dell'economia e della finanze (art. 1, comma 92).

Dette norme trovano piena applicazione dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014; l'incremento dell'aliquota e la rideterminazione della base imponibile hanno tuttavia attuazione anche con riferimento al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014, sia pure con una modalità "mitigata" volta a evitare che l'incremento d'imposta riguardi anche i rendimenti già inclusi nelle posizioni oggetto di riscatto nel corso dell'anno.

Per il 2014 è infatti previsto un meccanismo di rettifica della base imponibile sostanzialmente volto a confermare, appunto sulle posizioni già definite, la previgente minore tassazione. In particolare, l'aliquota del 20% viene applicata a una base imponibile che, calcolata secondo le nuove disposizioni, viene poi ridotta di un ammontare pari al 48% della differenza tra le erogazioni effettuate nell'anno per il pagamento dei riscatti e il valore delle relative posizioni individuali al 31 dicembre 2013, maggiorate dei contributi versati nel 2014 (art. 1, comma 624).

Considerate le richieste di chiarimento pervenute da alcuni operatori circa l'esigenza o meno di tenere conto delle nuove norme già nella determinazione del valore della quota di fine dicembre, si forniscono di seguito alcune indicazioni.

Si ha al riguardo presente che la legge in questione è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* lo scorso 29 dicembre ed è entrata in vigore, per le norme di che trattasi, il 1° gennaio 2015.

Si osserva altresì che la determinazione del valore della quota di fine anno secondo le nuove disposizioni richiederebbe tempestivi interventi di modifica delle procedure di calcolo già utilizzate agli operatori e, in ogni caso, la preliminare definizione di alcuni elementi applicativi per i quali la lettera delle disposizioni potrebbe lasciare spazio a differenti interpretazioni.

Per tale ultimo aspetto è d'altronde necessario tenere conto dei chiarimenti che l'Agenzia delle Entrate, già interessata sulla questione, potrà dare nei prossimi giorni (*in primis*, in relazione alle prestazioni da includere nella nozione di "riscatto" alla luce delle finalità della disposizione del citato comma 624).

Va altresì considerato che l'adozione di differenti scelte in ordine alla data di valorizzazione (dicembre 2014 o gennaio 2015) nella quale tenere conto della maggiore tassazione è suscettibile di dar luogo a risultati di fine anno significativamente diversi anche all'interno di forme pensionistiche complementari che valorizzano il portafoglio con modalità analoghe, con conseguente rischio di una alterazione della confrontabilità dei rendimenti annuali.

In ragione di quanto sopra e nell'invarianza dell'onere tributario e delle relative scadenze di pagamento, si ritiene che, per le forme pensionistiche complementari che adottano il sistema di valorizzazione in quote e che ne determinano il valore al netto delle imposte, la quota di fine anno tenga conto della disciplina fiscale previgente. Le nuove disposizioni andranno invece senz'altro applicate a partire dal 1° gennaio 2015 e, in tale ambito, le somme dovute per l'incremento di tassazione sui rendimenti del 2014 saranno pertanto imputate al patrimonio del fondo con la prima valorizzazione dell'anno.

Per la massima parte degli operatori, la prima scadenza rilevante a tale fine è quella dell'ultimo giorno del mese di gennaio, tempo per il quale potranno essere intervenuti i chiarimenti volti a superare le incertezze interpretative e risolti i profili operativi.

Si ha tuttavia presente che per talune forme pensionistiche la periodicità di valorizzazione è più frequente (ad esempio, settimanale o giornaliera). Per dette forme si reputa che le valorizzazioni

de

29

successive all'ultima del 2014 possano essere sospese fino a quando l'Agenzia delle Entrate avrà fornito i chiarimenti attesi. Eventuali valori di quota che fossero nel frattempo stati calcolati, ove disallineati rispetto a quelli conseguenti all'applicazione di quanto risulterà dai citati chiarimenti, dovranno pertanto essere rettificati.

Sotto altro profilo, in ragione dell'eventualità che le incertezze applicative sopra riportate abbiano comportato ritardi nella determinazione dei valori di fine anno da parte degli operatori, la scadenza per la trasmissione alla COVIP delle segnalazioni mensili riferite a dicembre 2014, attualmente prevista per il 12 gennaio p.v., è spostata al 20 gennaio.

Si ricorda infine che i fondi pensione dovranno tempestivamente recepire nella propria documentazione le variazioni intervenute nella disciplina fiscale. Per quanto riguarda, in particolare, le note informative, considerata la prossimità della scadenza per l'aggiornamento annuale delle stesse (da effettuare, come noto, entro il mese di marzo 2015), dette novità possono essere nel frattempo introdotte mediante l'utilizzo di un Supplemento, ai sensi dell'art. 4, comma 4, del Deliberazione COVIP 29 maggio 2008 (*Regolamento sulle modalità di adesione alle forme pensionistiche complementari*).

Si fa riserva di fornire successive indicazioni in relazione a ulteriori e diversi profili operativi che potrebbero risultare interessati dall'applicazione delle suddette disposizioni.

Distinti saluti.

*de*

Il Presidente f.f.  
(F. Massicci)  
